

I.

La Legge della scuola, del 1° febbraio 1990, è così modificata:

Art. 15 cpv. 1

¹La durata dell'anno scolastico, per gli allievi di ogni grado di scuola, è di trentasei settimane e mezzo effettive; l'apertura dell'anno scolastico ha luogo verso fine agosto o inizio settembre e la chiusura verso la metà di giugno.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2009.

Bellinzona, 2 giugno 2009

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **R. Calastri**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 27 luglio 2009 n. 137)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

I.

**Decreto legislativo
concernente l'aggregazione dei Comuni di Borgnone, Intragna
e Palagnedra**

(del 2 giugno 2009)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 8 aprile 2009 n. 6197 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Borgnone, Intragna e Palagnedra in un nuovo Comune denominato Centovalli, a far tempo dalla costituzione degli organi comunali.

Art. 2 Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Locarno ed è assegnato al Circolo della Melezza, del quale diventa il capoluogo.

Art. 3 ¹Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

²Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

³La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 ¹Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 5 membri e da un Consiglio comunale composto da 25 membri.

²Si prevede l'istituzione, per la prima elezione, di tre Circondari elettorali corrispondenti agli attuali Comuni di Borgnone, Intragna e Palagnedra.

³Le Commissioni del Legislativo saranno inizialmente composte da 5 membri.

Art. 5 ¹Quale sostegno finanziario al progetto è stabilito il versamento di un contributo di fr. 6'400'000.-- da destinare al risanamento della gestione corrente del nuovo Comune delle Centovalli, posto un moltiplicatore politico d'imposta del 90%.

²Per l'erogazione di questo contributo il Cantone può alternativamente rimborsare i debiti pendenti presso gli istituti di credito o subentrare nei relativi obblighi contrattuali; il versamento in capitale avverrà, di principio, sull'arco di quattro anni (2010-2013) secondo un piano di rimborso dei debiti da concordare con il nuovo Comune.

³L'importo di cui sopra è comprensivo dell'interesse remuneratorio semplice (pari a fr. 400'000.--) il cui tasso è fissato al 3.5% p.a. a decorrere dal 1. gennaio 2010; la decorrenza potrà essere posticipata nel caso di imprevisti ritardi nell'entrata in funzione del nuovo Comune.

⁴Inoltre verranno erogati aiuti agli investimenti ai sensi dell'art. 14 LPI per complessivi fr. 3'000'000.-- in quattro anni per il finanziamento di opere d'investimento; il versamento degli aiuti avverrà secondo i disposti contenuti nella LPI e relativo regolamento d'applicazione.

Art. 6 Conformemente a quanto espresso nel Rapporto alla Cittadinanza del gennaio 2009, il Consiglio di Stato si impegna a:

- non modificare sostanzialmente la gestione delle strade cantonali situate nel comprensorio interessato dall'aggregazione dei tre Comuni e a trattarle in modo paritario all'intera rete stradale cantonale;
- garantire tutta la necessaria consulenza tramite l'Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria per la realizzazione delle opere necessarie all'approvvigionamento idrico ed alla distribuzione dell'acqua potabile previste dal PCAI-CV in fase d'adozione, ritenuto comunque che il Comune dovrà impegnarsi per trovare gli accordi bonari con gli altri Comuni interessati alle fonti presenti nel comprensorio del PCAI-CV.

Art. 7 ¹Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per gli anni 2009-2010 sarà effettuato separatamente sulla base dell'indice di forza finanziaria 2009-2010 che sarà calcolato durante l'anno 2009 per i singoli Comuni attuali.

²A partire dal biennio 2011-2012 sarà calcolato l'indice di forza finanziaria per il nuovo Comune.

Art. 8 ¹Il contributo di livellamento verrà calcolato separatamente per ognuno degli attuali Comuni fintanto che saranno disponibili i dati sulle risorse fiscali degli stessi.

²Il moltiplicatore di imposta applicabile per il calcolo del contributo ai sensi combinati degli art. 5 cpv. 1 e 7 cpv. 2 LPI sarà quello degli attuali Comuni per il contributo del 2009, in seguito varrà per tutti il moltiplicatore applicato dal nuovo Comune.

Art. 9 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Borgnone, Intragna e Palagnedra.

Art. 10 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

II.

La Legge concernente le Circostrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificata come segue:

DISTRETTO DI LOCARNO

(...)

Circolo della Melezza: Centovalli, Tegna, Verscio e Cavigliano.

(...)

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

III.

Il decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici, del 6 dicembre 2000, è modificato come segue:

Appendice al Decreto Legislativo

(...)

Onsernone e Centovalli

Centovalli

Grosso

Isorno

Mosogno

Onsernone

Vergeletto

(...)

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 2 giugno 2009

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **R. Calastri**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 27 luglio 2009 n. 138)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Decreto legislativo concernente la protrazione dei sussidi per l'alloggio che scadono nel periodo 2009-2011

(del 3 giugno 2009)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti

– la Legge sull'abitazione del 22 ottobre 1985;

– il messaggio 21 aprile 2009 n. 6200 del Consiglio di Stato,

decreta: